

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Circolare 30 ottobre 2025¹

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno, con riferimento ai:

- **pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati;**
- **pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati.**

La presente Circolare è suddivisa nei seguenti paragrafi:

- a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC);*
- b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (determinazione del peso da assoggettare a CAC);*
- c. Casi particolari:*
 - 1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la “prima cessione”) tra utilizzatori, diversi dai commercianti;*
 - 2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi;*
 - 3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori;*
 - 4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi;*
 - 5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori;*
 - 6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento.*

¹ La presente Circolare integra e sostituisce quella del 31 marzo 2022 con una precisazione (avente efficacia dal 1° gennaio 2026) riferita al paragrafo a. “*Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)*”. Restano invariate tutte le altre procedure riportate nella citata Circolare del 31 marzo 2022, che aveva superato ed aggiornato le analoghe precedenti Circolari del 14 giugno 2019 e del 10 dicembre 2012.

a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati (determinazione del peso dei pallet da assoggettare a CAC)

Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione² eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore di imballaggi o di commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno - sono previste formule agevolate, diversificate come da seguente tabella di sintesi:

CASISTICHE	Dal 2013 al 2018	Dal 2019 al 2021	Dall'1.1.2022
CASO 1: <i>a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto)</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	60%	60%	60%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	40%	40%	40%
CASO 2: <i>se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	40%	20%	10%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	60%	80%	90%

PRECISAZIONE CON EFFETTO 1.1.2026³:

La formula agevolata (illustrata nelle due casistiche della tabella sopra) che consente l'abbattimento del peso *dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati e reimmessi al consumo* da assoggettare al CAC:

- **è applicabile anche nel caso di importazione (da Paesi intra o extra UE) degli stessi imballaggi vuoti ad uso diretto dell'importatore** e non solo nel caso di re-immissione da parte di operatori del settore dei pallet;
- **non spetta, invece, ai pallet in legno importati "pieni" in mancanza del requisito soggettivo⁴**, atteso che gli importatori di imballaggi pieni sono, a tutti gli effetti di legge, "utilizzatori" di imballaggi.

² Sia direttamente sia attraverso i cosiddetti contoterzisti.

³ Con contestuale riconoscimento della validità dei comportamenti pregressi fino a tale data.

⁴ Il "requisito soggettivo" necessario per usufruire dell'agevolazione in questione, si riferisce alla figura degli "operatori del settore dei pallet", i quali rientrano nella categoria dei "produttori di imballaggi" (in quanto svolgono attività di riparazione e/o selezione di pallet in legno), ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettera r), del T.U.A., che ricomprende, tra gli altri, gli importatori di imballaggi "vuoti" e, quindi, anche gli importatori di pallet in legno usati per "uso diretto", a prescindere dal fatto che le importazioni rappresentino l'attività prevalente dell'impresa.

b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (determinazione del peso da assoggettare a CAC)

Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali sono previste le analoghe agevolazioni, così come riepilogate nella seguente tabella:

	Dal 2013 al 2018	Dal 2019 al 2021	Dall'1.1.2022
<i>se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti e validati, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati di seguito</i>	Percentuale del peso da assoggettare a CAC		
	40%	20%	10%
	Percentuale di abbattimento del peso		
	60%	80%	90%

Requisiti minimi, essenziali per l'accesso all'agevolazione:

- l'istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito "Sistema"), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso;
- il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l'accesso a tutte le informazioni quali/quantitative indispensabili per l'espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema;
- i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema;
- l'accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti;
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere;
- i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile);
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolate devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori.

Per effetto delle procedure introdotte dalla Circolare Conai del 29/11/2018, a partire dal 1° gennaio 2019, i commercianti di imballaggi vuoti⁵ (e, quindi, anche i meri commercianti di pallet in legno, nuovi o usati⁶) ai soli fini dell'applicazione del CAC sono stati equiparati ai produttori di imballaggi e, pertanto, tenuti:

- ad acquistare gli imballaggi vuoti da commercializzare, senza applicazione del CAC da parte dei fornitori, previo rilascio di un'apposita attestazione di esenzione agli stessi fornitori (mod. 6.23);
- ad applicare il CAC sulle prime cessioni⁷ di imballaggi ad utilizzatori;
- a dichiarare (mediante presentazione del modulo 6.1 legno) e versare il CAC direttamente al Conai. Il modulo 6.1 legno, nella colonna "Tipologia imballaggio", riporta anche le specifiche voci con le relative percentuali del peso da assoggettare al CAC.

c. Casi particolari

1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la "prima cessione") tra utilizzatori, diversi dai commercianti⁸

Nei casi di trasferimenti di pallet vuoti, nuovi o usati, sui quali l'utilizzatore⁹ ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), lo stesso utilizzatore in fattura deve indicare la dicitura "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*".

In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (già diretto utilizzatore del pallet) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell'imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi¹⁰ in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: "*Corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto*".

⁵ Sono previste alcune agevolazioni per i cosiddetti "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti (vale a dire quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale) che possono continuare a riconoscere il CAC ai fornitori previa comunicazione apposita al Conai.

⁶ Per i pallet rotti o danneggiati, vgs. precedente lettera a. e seguente punto 2.

⁷ Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai).

⁸ Paragrafo C 3. della Circolare Conai del 29.11.2018.

⁹ Si tratta dell'utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori che li impiegano per il trasporto delle proprie merci. Non rientrano, dunque, in tale casistica i trasferimenti da o verso i commercianti di imballaggi nuovi o usati o tra utilizzatore industriale e commerciante di imballaggi vuoti o tra commerciante di imballaggi vuoti e utilizzatore industriale.

¹⁰ Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci.

2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi

Nei trasferimenti di semilavorati e/o di materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un'impresa che produce imballaggi (produttore), non si realizza la cosiddetta Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (ad esempio il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo ambientale, poiché tali adempimenti sono posti in capo al produttore e/o al commerciante di imballaggi vuoti al momento in cui effettua la prima cessione.

3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori ¹¹

Nell'ipotesi in cui il riparatore di pallet trasferisca semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si verifica la cosiddetta "Prima Cessione"; in tal caso, il riparatore deve applicare il Contributo ambientale in fattura nonché dichiararlo (con modulo 6.1 legno) e versarlo al Conai, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre o riparare imballaggi in legno;
- che gli imballaggi in legno prodotti o riparati siano adibiti al confezionamento delle merci dell'acquirente.

4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi

Per la riparazione di pallet di proprietà di terzi (rientranti nella casistica degli autoproduttori di imballaggi), il riparatore addebita il CAC, limitatamente ai quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione e, conseguentemente, dichiarerà e verserà il Contributo al Conai, nelle seguenti misure, in funzione di ciascuna casistica:

- 10% ¹² del peso per la riparazione di pallet, prodotti in conformità a capitoli codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al precedente paragrafo b. Restano valide le condizioni di cui al medesimo paragrafo anche con riferimento al riparatore;
- 100% del peso negli altri casi.

CON EFFETTO 1.1.2022¹³ E IN ALTERNATIVA (SU BASE VOLONTARIA) ALLA PROCEDURA APPENA DESCRITTA

Dal 24 marzo 2022 Conai ha introdotto una nuova procedura semplificata (con effetto dall'1.1.2022) **riservata** alle aziende che effettuano la riparazione di *pallet in legno*

¹¹ È definito "autoproduttore" il soggetto che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti.

¹² In vigore dal 1° gennaio 2022.

¹³ Con contestuale riconoscimento della validità dei comportamenti pregressi fino a tale data.

conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi. Può essere **adottata in alternativa a quella ordinaria** basata invece sul peso effettivo del legno aggiunto/sostituito sui pallet oggetto di riparazione, che rimane in vigore. Se scelta su base volontaria, è comunque **vincolante per l'azienda con riferimento a tutti i pallet in legno conformi a capitolati codificati**, riparati dalla medesima azienda.

Elementi essenziali della procedura semplificata per la determinazione, esposizione in fattura e dichiarazione del CAC:

- la **determinazione del CAC** è basata sul **peso standard** - pari a **2,39 Kg** - del materiale legno nuovo impiegato nella riparazione in conto terzi di ciascun *pallet in legno conforme a capitolati codificati*.

Se la riparazione riguarda *pallet in legno conformi a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati*, sul peso standard si applica lo stesso **abbattimento del 90%** del peso previsto¹⁴ per i pallet nuovi e usati;

- in quest'ultimo caso, la **dicitura relativa al CAC da riportare in fattura** è "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai legno sul materiale aggiunto per la riparazione di pallet conformi a capitolati codificati - **applicazione sul 10% del peso***" (quindi incorporando il CAC con l'abbattimento previsto nel corrispettivo del servizio di riparazione).

Negli altri casi riguardanti *pallet in legno conformi a capitolati codificati*, la dicitura da riportare in fattura è "*Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai legno sul materiale aggiunto per la riparazione di pallet conformi a capitolati codificati*" (quindi incorporando il CAC in misura integrale¹⁵ nel corrispettivo del servizio di riparazione).

I riparatori potranno anche continuare ad adottare, su base volontaria, le modalità di esposizione in fattura previste per la cosiddetta "Prima cessione", vale a dire aggiungendo esplicitamente l'importo del CAC (determinato attraverso il peso standard) al corrispettivo del servizio di riparazione;

- la **presentazione al Conai di una dichiarazione unica annuale** (anziché mensile o trimestrale) entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di riparazione per le aziende che effettuano esclusivamente tale attività, le quali potranno comunque optare per una periodicità più ravvicinata.

5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori

Nei trasferimenti a clienti esportatori che si avvalgono del plafond di esenzione (procedura ex-ante, modulo 6.5), il fornitore del pallet applica l'esenzione da plafond proporzionalmente al peso assoggettato/assoggettabile a Contributo ambientale, al netto della percentuale di abbattimento spettante.

¹⁴ Vgs. precedenti lettere a e b.

¹⁵ Vale a dire senza alcun abbattimento del peso del legno aggiunto da assoggettare a CAC.

6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento

Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è tenuto a versare il Contributo ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l'imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto.

Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, oppure scrivere a infocontributo@conai.org, citando la presente Circolare.

Per le altre procedure di applicazione/esenzione/dichiarazione del CAC si fa rinvio alla Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Guida al Contributo.

CONAI

RILEGNO